



RETE SOCIALE ATTIVA - APS

Associazione Nazionale dei Consumatori

Spett.le
Ministero della Salute,
(sede legale) Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma
Pec: dip.onehealthpostacert.sanita.it

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE URGENTI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE RICHIESTA DI CHIARIMENTI

In nome e per conto dell'Associazione dei Consumatori **"RETE SOCIALE ATTIVA - Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini nel campo della vita, dei consumi consapevoli, dell'eco- ambiente, del territorio e dell'energia e delle telecomunicazioni"** (di seguito anche solo **"R.S.A."**), elettivamente domiciliata presso la Sede Nazionale sita come sopra, vi segnalo e vi richiedo quanto segue.

I giudici della corte di Cassazione si sono occupati delle prestazioni sanitarie indirette, affermano che le spese per cure urgenti e di altissima specializzazione non erogate in Italia dal SSN, debbono essere rimborsate dall'ASL competente.

Nel caso in esame, un paziente, ricoverato in un Ospedale italiano riceveva una diagnosi infausta, ma al contempo, i sanitari comunicavano al medesimo come vi fosse la disponibilità di alcune cure, che risultavano indispensabili ed urgenti, effettuate da alcuni centri sanitari esteri.

Tali cure, pur essendo molto dispendiose e non coperte dal SSN, avrebbero potuto salvare la vita del paziente e quindi il medesimo si è sottoposto alle terapie chiedendo poi il rimborso delle stesse alla ASL del luogo di residenza, la quale si rifiutava di erogare tali somme. Davanti al diniego, il soggetto provvedeva ad instaurare giudizio davanti al Tribunale prima e alla Corte di Appello poi. Vedendosi soccombente sia in primo che in secondo grado, il paziente decideva di fare ricorso in Cassazione.

I Supremi giudici hanno affermato, con ordinanza n. 19024 del 2019 che "[...] è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell'urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, poiché è solido principio del nostro ordinamento quello in base al quale "con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse".

Non è necessaria la preventiva autorizzazione del SSN: urgenza e impossibilità di ottenere le cure in Italia sono sufficienti per ottenere il rimborso. L'assistenza sanitaria specialistica, anche indiretta ovvero fruita mediante accesso a strutture di cura estere, deve esser rimborsata anche senza preventiva autorizzazione dell'USL di riferimento: il paziente deve poter accedere alle cure erogate presso centri d'eccellenza esteri.

Ci sarebbero però due presupposti per ottenere il rimborso: il primo è la specialità del caso clinico. Il Consiglio Superiore della Sanità prevede il rimborso delle spese sostenute presso i centri di altissima specializzazione all'estero in favore dei cittadini italiani residente in Italia: la struttura estera deve essere nota in Italia e possedere caratteristiche superiori se paragonata a standard, criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano.



UFFICIO LEGALE NAZIONALE
Viale Beethoven, 63 int. 2 - 00144 Roma
Tel. 06.99344456 - 06.58310827 - Fax 06.58343020



RETE SOCIALE ATTIVA - APS

Associazione Nazionale dei Consumatori

Il secondo requisito è invece la tempestività della prestazione, infatti, deve tenersi in considerazione la disponibilità della prestazione presso strutture pubbliche o convenzionate in Italia ed entro tempi certi. Il tempo di attesa non può essere tale da compromettere gravemente lo stato di salute del paziente, senza precludere la possibilità di intervento o di cure. Insomma, la giurisprudenza, adesso riconosce come l'obbligo di tutela della salute dei cittadini prevista dall'art. 32 della Costituzione può essere adempiuta pure con le strutture di altissima specializzazione straniera, purché si tratti di prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia in forma adeguata alla specialità del caso clinico. Ove sussistano i presupposti previsti dalla norma le ASL competenti debbono concedere il rimborso delle spese sanitarie urgenti e non disponibili nel territorio dello Stato italiano.

Pertanto, con la presente, **si chiede al vs. competenti uffici di voler disporre gli opportuni accertamenti per rendere effettivo il principio di diritto sopra indicato a tutela degli Utenti e dei Malati e predisporre un'ideale campagna di informazione su tale delicato tema; a tal fine, si richiede di voler formare un tavolo con i responsabili degli uffici sanitari coinvolti coinvolgendo anche la ns. Associazione.**

Restando in attesa di vs. puntuale e sollecito riscontro, vogliate gradire i più cordiali saluti.

Roma, lì 07.07.24.

Avv. Almerigo Pantalone

Ufficio Legale Nazionale

"RETE SOCIALE ATTIVA"



UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int. 2 - 00144 Roma

Tel. 06.99344456 - 06.58310827 - Fax 06.58343020